



CITTA' DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE

(LEGGE 7 MARZO 1986 N.65)

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

**Approvato il 26.07.2024
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37**

Sommario

TITOLO I.....
DISCIPLINA E ORDINAMENTO DEL CORPO
Capo I Disciplina.....
Art. 1 - Disciplina del Corpo di Polizia Locale.....
Art. 2 - Finalità e compiti del Corpo di PL.
Art. 3 - Dipendenza del Corpo.....
Art. 4 - Collaborazione con le altre forze di polizia.....
Art. 5 - Organico ed Organigramma.....
Art. 6 - Rapporto Gerarchico.....
Art. 7 - Comando del Corpo
TITOLO II.....
PERSONALE DEL CORPO.....
Capo I
Attribuzioni e compiti
Art. 8 - Attribuzioni del Comandante.....
Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante.....
Art. 10 - Attribuzioni degli Ufficiali.....
Art. 11 - Attribuzioni dei Sottufficiali.
Art. 12 - Attribuzioni degli Agenti.
Art. 13 - Responsabile Operativo.....
Art. 14 - Qualità rivestite dal personale del Corpo e disciplina dei gradi.
TITOLO III.....
DISCIPLINA DEI GRADI.....
DENOMINAZIONI E DISTINTIVI DI GRADO
Art 15 - Area degli Istruttori.....
Art 16 - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni
Art 17 - Dirigenti.....
DESCRIZIONE DISTINTIVI DI GRADO E COMPONENTI UNIFORME.....
Area degli Istruttori.....
Art 18 - Agente di polizia locale
Art 19 - Assistente di polizia locale
Art 20 - Assistente capo di polizia locale
Art 21 - Vice soprintendente di polizia locale
Art 22 - Soprintendente di polizia locale

Art 23 - Soprintendente Capo di polizia locale	
Ispettori sottufficiali addetti al coordinamento e controllo	
Art. 24 Vice ispettore di polizia locale	
Art. 25 Ispettore di polizia locale	
Art. 26 Ispettore Capo di polizia locale	
Art. 27 Ispettore superiore di polizia locale.....	
Art. 28 Ispettore superiore scelto di polizia locale	
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.....	
Art. 29 Vice Commissario di polizia locale	
Art. 30 Commissario di polizia locale	
Art. 31 Commissario capo di polizia locale	
Art. 32 Commissario coordinatore di polizia locale	
Dirigente	
Art. 33 Primo dirigente di polizia locale.....	
Art. 34 Responsabili di servizio e comandanti di corpo	
CONSEGUIMENTO DEL GRADO E PRESUPPOSTI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO.....	
Art. 35 Area degli Istruttori.....	
Art. 36 Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni	
CONDIZIONI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO	
Art. 37 Progressione nel grado	
Art.38 Promozioni straordinarie di grado	
Accesso e Formazione.....	
Art. 39 - Accesso al Corpo.	
Art. 40 - Formazione ed aggiornamento professionale.	
Art. 41 - Addestramento fisico e pratica sportiva.....	
TITOLO III.....	
SERVIZIO E CONDOTTA DEL PERSONALE	
Capo I	
Espletamento del servizio	
Art. 42 - Ordini e Disposizioni di Servizio.	
Art. 43 - Orario e Turni di Servizio.....	
Art. 44 - Servizi.	
Art. 45 - Obbligo di intervento e di rapporto.....	
Art. 46 - Mobilità, Distacchi, Comandi e Missioni.....	
Art. 47 - Idoneità fisica.....	
Capo II	

Norme di comportamento.....	
Art. 48 - Norma generale di condotta.....	
Art. 49 - Comportamento in pubblico.....	
Art. 50 - Cura della persona.....	
Art. 51 - Rapporto con i superiori.....	
Art. 52 - Reclami.....	
Art. 53 - Segreto d'ufficio e Rispetto della Privacy.....	
Art. 54 - Reperibilità.....	
Art. 55 - Prolungamento di servizio	
Art. 56 - Saluto	
Capo III.....	
Responsabilità e riconoscimenti.....	
Art. 57 - Responsabilità disciplinare.....	
Art. 58 - Riconoscimenti.....	
TITOLO IV.....	
DOTAZIONI E STRUMENTI.....	
Art. 59 - Uniforme.....	
Art. 60 - Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio.....	
Art. 61 - Mezzi tecnici e strumenti in dotazione.....	
Art. 62 - Veicoli.....	
TITOLO V.....	
ARMAMENTO DEL CORPO.....	
Art. 63 - Armi e strumenti di autotutela.....	
Art. 64 - Assegnazione dell'arma.....	
Art. 65 - Requisiti psicofisici minimi per l'assegnazione dell'arma.....	
Art. 66 - Numero delle armi.....	
Art. 67 - Porto dell'arma.....	
Art. 68 - Sospensione del decreto di assegnazione.....	
Art. 69 - Deposito e tenuta dell'arma assegnata in via continuativa.....	
Art. 70 - Servizi in ambito extra territoriale.....	
Art. 71 - Doveri dell'assegnatario.....	
Art.72 - Consegnatario delle armi, munizioni e degli strumenti di autotutela.....	
Art. 73 - Doveri del consegnatario o sub consegnatario.....	
Art. 74 - Istituzione dell'armeria.....	
Art. 75 - Controllo e sorveglianza sulle armi.....	

Art. 76 - Addestramento e porto dell'arma presso poligoni di tiro a segno fuori Comune.....	
Art. 77 - Rinvio a normativa speciale.	
Art. 78 Armeria	
TITOLO VI	
NORME FINALI	
Art. 79 – Gradi e funzioni ricoperte precedentemente all'entrata del Regolamento del Corpo di P.L. ...	
Art. 80 - Utilizzo dei social media.....	
Art. 81 - Santo Patrono.	
Art. 82 - Bandiera.	
Art. 83 – Servizi di rappresentanza	
Art. 84 – Servizi a richiesta di privati	
Art. 85 - Norma di rinvio.	
Art. 86 - Entrata in vigore.....	

TITOLO I

DISCIPLINA E ORDINAMENTO DEL CORPO

Capo I Disciplina

Art. 1 - Disciplina del Corpo di Polizia Locale.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Marino istituito con delibera di C.C. n° 90 del 28.11.92 ed inquadrato nell'organigramma del Comune di Marino come struttura di massima dimensione.

Il Comandante ha la facoltà, con apposita determinazione, di organizzare la struttura nel modo più adeguato al fine di raggiungere gli obiettivi operativi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Finalità e compiti del Corpo di PL.

Il Corpo di PL svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale operando al servizio dei cittadini concorrendo all'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti. Adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale, Urbana e Rurale, e di Polizia Amministrativa previste in capo ai comuni dalla normativa vigente.

1. Nei limiti delle proprie attribuzioni provvede in particolare a compiti di:
 - a) polizia amministrativa, come definita dalla vigente normativa di settore, di competenza degli enti locali;
 - b) prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti comunali e di polizia locale;
 - c) svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
 - d) vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - f) prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
 - g) polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali secondo la vigente normativa di settore;
2. Il personale del Corpo di PL svolge, altresì, secondo quanto disposto dalla vigente legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui al vigente codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del codice stesso;
 - b) funzioni di polizia stradale ai sensi del vigente codice della strada;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale.

Capo II Ordinamento

Art. 3 - Dipendenza del Corpo.

Il Corpo di PL è alle dipendenze del Sindaco, che vi sovrintende impartendo direttive generali e vigilando sullo svolgimento delle attività, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, che resta in capo al Comandante.

Resta esclusa da ciò l'attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa e/o su delega della Procura della Repubblica.

Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comandante. Al personale del corpo di PL è vietato corrispondere a richieste di servizi pervenute direttamente, salvo casi di assoluta urgenza. In tale circostanza chi ha ricevuto l'ordine urgente deve, appena possibile e senza indugio, darne notizia ai superiori.

Art. 4 - Collaborazione con le altre forze di polizia.

In via ordinaria il personale del Corpo di PL, nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio comunale, collabora con le altre forze di polizia, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 2.

In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le altre forze di polizia, in caso di urgenza la disposizione può essere impartita dal Dirigente, il quale darà, appena possibile e senza indugio, comunicazione al Sindaco, fatto salvo che non si tratti di una operazione di Polizia Giudiziaria.

Il Sindaco può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione con le altre forze di polizia, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.

Art. 5 - Organico ed Organigramma.

L'organico e l'organigramma del Corpo di PL è fissato con il provvedimento che determina il fabbisogno del personale e l'organizzazione dell'Ente, tenendo conto della vigente normativa regionale di settore.

Il Comandante, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia, provvede a verificare periodicamente, con cadenza annuale, la rispondenza dell'organico all'effettiva esigenza, comunicando al Sindaco eventuali carenze dello stesso.

Per le maggiori esigenze di servizio connesse a periodi di maggior afflusso turistico, su richiesta motivata del Comandante, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

Il Comandante assegna il personale tra i vari uffici e servizi del corpo di PL, in relazione alle specifiche necessità dei servizi ed in rapporto alle specializzazioni conseguite ai corsi di aggiornamento svolti, alle attitudini e capacità professionali ed alle esigenze di periodico avvicendamento, nel rispetto della normativa specifica.

Art. 6 - Rapporto Gerarchico.

Il Comandante del Corpo è al vertice dell'ordinamento gerarchico del Corpo di PL e risponde direttamente al Sindaco, o all'Assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo oltre che dei risultati raggiunti.

L'ordinamento gerarchico del Corpo, ai sensi della vigente Legge Regione Lazio in materia, è così articolato:

- Comandante;

- Vice Comandante;
- Ufficiali;
- Sottufficiali;
- Agenti.

A parità di attribuzione, l'ordine gerarchico è determinato dal grado, dall'anzianità di servizio nella Polizia Locale ed in caso di pari grado e anzianità di servizio, dall'ordine della graduatoria di merito del procedimento concorsuale per l'acquisizione della categoria. In caso di ulteriore parità o assenza di una graduatoria di merito, l'ordinamento gerarchico è determinato dall'età.

I distintivi di grado della scala gerarchica sono disciplinati con apposita normativa regionale.

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo di PL sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia, e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 7 - Comando del Corpo

Il Comando del Corpo di PL, organo collegiale interno, è formato dal Comandante e dagli Ufficiali del Corpo interni indicati dal Comandante.

Nel caso in cui l'organico in servizio effettivo non consentisse di formare il Comando, così come previsto al precedente comma, il Comandante utilizzerà il personale che occupa il gradino più alto dell'ordinamento gerarchico, come previsto dal precedente articolo 6.

TITOLO II

PERSONALE DEL CORPO

Capo I

Attribuzioni e compiti

Art. 8 - Attribuzioni del Comandante.

Il Comandante è responsabile della gestione e dei relativi risultati in relazione all'attività svolta dal Corpo di PL, nel rispetto degli indirizzi programmatici impartiti dall'Amministrazione.

La funzione di Comandante può essere esercitata esclusivamente da persona facente parte del Corpo di PL e dell'organico dell'Ente. In relazione al precedente art. 6 comma 1 non può essere prevista alcuna figura, direttiva, organizzativa o con qualsivoglia funzione, al di sopra del Comandante.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comandante si avvale della collaborazione del Comando del corpo secondo quanto previsto nel precedente art. 7

Il Comandante informa ogni sei mesi il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi di PL e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante.

La funzione di Vice Comandante del Corpo è attribuita, con provvedimento del Comandante, ad uno degli ufficiali in forza al Corpo di Polizia Locale di Marino. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, operativa, amministrativa del Corpo, inoltre sostituisce il Comandante stesso in ogni caso di assenza o se appositamente incaricato dallo stesso.

Organizza, coordina e controlla personalmente servizi di particolare rilievo, in cui sia impiegato numeroso personale. Può essere incaricato dal Comandante di controllare direttamente più Uffici.

E' possibile l'istituzione di numero due vice comandanti, in tal caso suddivisi e competenti per turni di servizio diversi, qualora individuati entrambi. In quest'ultimo caso in mancanza di uno dei due, l'altro coordinerà entrambi i turni di servizio.

Art. 10 - Attribuzioni degli Ufficiali.

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante ed assicurano la direzione delle unità operative complesse cui sono assegnati, curando altresì la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale dipendente, in particolare:

- a) Espletano, come da servizio giornaliero, la funzione di "responsabile dei servizi", coordinando i vari servizi giornalieri, disposti dal Comandante, al fine di assicurarne il corretto funzionamento.
- b) Forniscono istruzioni normative ed operative al personale dipendente;
- c) Curano l'esecuzione delle direttive e delle disposizioni diramate dal Comandante e/o dal Vice Comandante;
- d) Mantengono i rapporti istituzionali con gli altri organi per quanto di competenza.
- e) Organizzano, coordinano e controllano personalmente servizi in cui sia impiegato numeroso personale alle proprie dipendenze, in accordo con il vice Comandante.
- f) Di iniziativa adottano provvedimenti urgenti necessari per il buon andamento del servizio, informando appena possibile il Comandante o, in sua assenza, anche temporanea, il vice Comandante.

Art. 11 - Attribuzioni dei Sottufficiali.

I Sottufficiali coadiuvano il diretto superiore nelle sue attribuzioni, svolgono funzioni di controllo del reparto cui sono assegnati e forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale per l'espletamento del servizio, anche mediante emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere. Come previsto nel vigente CCNL sono collocati nell'area degli istruttori del sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali, alla pari degli agenti. La quota per rivestire il grado di sottufficiale del personale inquadrato nella predetta categoria, dovrà essere di almeno 1/4 e non oltre 1/3 dell'organico degli agenti, ed individuati previa una selezione interna con esame, che tenga conto anche della formazione professionale e dei meriti di servizio. In sede di prima applicazione, chi già riveste il grado di ispettore viene cooptato nel ruolo di sottufficiale.

Art. 12 - Attribuzioni degli Agenti.

Gli Agenti di PL, in relazione alle qualità possedute, espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, indicate al precedente art. 2, attenendosi alle disposizioni impartite. Disimpegnano incarichi speciali su disposizione specifica dei superiori e, all'occorrenza, adottano di iniziativa provvedimenti urgenti necessari per il buon andamento del servizio, informando, appena possibile, i superiori.

Art. 13 - Responsabile Operativo.

Per l'espletamento di servizi particolari e per un periodo di tempo limitato, il Comandante può conferire al personale del Corpo di PL, con apposita disposizione, l'incarico di Responsabile Operativo.

Art. 14 - Qualità rivestite dal personale del Corpo e disciplina dei gradi.

Il personale del Corpo di PL, nell'ambito territoriale del Comune di Marino, tranne i casi eccezionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e categoria d'appartenenza riveste le qualità di:

- 1) Pubblico Ufficiale, ai sensi del vigente codice penale;
- 2) Agente di P.G., ai sensi del vigente codice di procedura penale, quanto agli agenti;
- 3) Ufficiale di P.G., ai sensi del vigente codice di procedura penale, quanto al Comandante, agli Ufficiali e ai Sottufficiali;

- 4) Agente di polizia stradale ai sensi del vigente codice della strada;
- 5) Agente ausiliario di P.S. ai sensi della vigente legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale.

TITOLO III
DISCIPLINA DEI GRADI
DENOMINAZIONI E DISTINTIVI DI GRADO

Nell'ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi di grado:

Art 15 - Area degli Istruttori

- a) *Agenti*
- b) *Sottufficiali*

a) ***Agenti, assistenti e soprintendenti di polizia locale:***

- agente di polizia locale
- assistente di polizia locale
- assistente capo di polizia locale
- vice soprintendente di polizia locale
- soprintendente di polizia locale
- soprintendente capo di polizia locale

b) ***Sottufficiali - Ispettori di polizia locale:***

- vice ispettore di polizia locale
- ispettore di polizia locale
- ispettore capo di polizia locale
- ispettore superiore di polizia locale
- ispettore superiore scelto di polizia locale

Art 16 - Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Ufficiali - Commissari di polizia locale

- vice commissario di polizia locale
- commissario di polizia locale
- commissario capo di polizia locale
- commissario coordinatore di polizia locale

Art 17 - Dirigenti

Ufficiali - Dirigenti di polizia locale

- primo dirigente di polizia locale

DESCRIZIONE DISTINTIVI DI GRADO E COMPONENTI UNIFORME

Area degli Istruttori

Art 18 - Agente di polizia locale

- *Distintivo di grado*: non previsto;
- *berretto*: con calotta bianca e visiera in vero cuoio nera con fascia millerighe di tessuto blu scura;
- *soggolo*: striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art 19 - Assistente di polizia locale

- *Distintivo di grado*: due barrette a V colore rosso da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art 20 - Assistente capo di polizia locale

- *Distintivo di grado*: tre barrette a V colore rosso da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: striscia in nero piatta con galloncino nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art 21 - Vice soprintendente di polizia locale

- *Distintivo di grado*: una barretta liscia colore oro contornata da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con un galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art 22 - Soprintendente di polizia locale

- *Distintivo di grado*: due barrette lisce colore oro contornate da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art 23 - Soprintendente Capo di polizia locale

- *Distintivo di grado*: tre barrette lisce colore oro contornate da trapezio isoscele di colore oro poste sopra una barretta metallica zigrinata color oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto con striatura in nero altezza 4 mm nella parte centrale con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Ispettori sottufficiali addetti al coordinamento e controllo

Art. 24 Vice ispettore di polizia locale

- *Distintivo di grado*: un pentagono color oro contornato da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 25 Ispettore di polizia locale

- *Distintivo di grado*: due pentagoni color oro contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 26 Ispettore Capo di polizia locale

- *Distintivo di grado*: tre pentagoni color oro contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 27 Ispettore Superiore di polizia locale

- *Distintivo di grado*: un pentagono color oro posto al di sopra di un rombo dorato posto al centro di barretta dorata contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con quattro galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 28 Ispettore Superiore Scelto di polizia locale

- *Distintivo di grado*: una stella a cinque punte dorata posta al di sopra di un rombo dorato posto al centro di barretta dorata contornati da trapezio isoscele di colore oro da apporre sulle contropalline;
- *berretto*: come per l'agente;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con striatura in azzurro altezza 2 mm nella parte centrale, con quattro galloncini dorati bordati di azzurro, bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Art. 29 Vice Commissario di polizia locale

- *Distintivo di grado*: due stellette metalliche dorate a cinque punte sulle contropalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;

- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 30 Commissario di polizia locale

- *Distintivo di grado*: tre stellette metalliche dorate a cinque punte sulle contropalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: nastro di tessuto dorato con tre galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 31 Commissario capo di polizia locale

- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con una stelletta metallica dorata a cinque punte sulle contropalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con un galloncino dorato bordato di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 32 Commissario coordinatore di polizia locale

- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con due stellette metalliche dorate a cinque punte sulle contropalline;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con due galloncini dorati bordati di nero e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Dirigente

Art. 33 Primo dirigente di polizia locale

- *Distintivo di grado*: torre metallica dorata a tre merli con tre stellette metalliche dorate a cinque punte sulle contropalline. In caso di incarico di comandante le stellette sono bordate di rosso;
- *berretto*: come per il vice commissario aggiunto;
- *soggolo*: cordone dorato a due capi ritorti con tre galloncini dorati bordati di nero o di rosso in caso di incarico di comandante e bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro con stemma della Regione Lazio;

Art. 34 Responsabili di servizio e comandanti di corpo

Il grado del Comandante costituisce il grado più elevato della struttura ed è conferito sulla base della categoria di inquadramento contrattuale.

Segni distintivi della funzione, sono le bordature rosse della stelletta del grado di ispettore superiore scelto e delle stellette dei gradi degli ufficiali, dei galloncini del soggolo del berretto e del fregio araldico dell'Ente di appartenenza sul berretto.

I responsabili di servizio ed i comandanti di corpo rivestono i seguenti gradi:

Gradi responsabili di servizio:

Responsabile di servizio area Istruttori: grado di Ispettore superiore scelto

Responsabile di servizio area Funzionari ed Elevata Qualificazione: grado di Commissario

Gradi comandanti di corpo area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni:

Comandante in Comune oltre 35.000 abitanti: grado di Commissario coordinatore

Gradi comandanti di corpo di qualifica dirigenziale:

Comandante dirigente: grado di Primo Dirigente

CONSEGUIMENTO DEL GRADO E PRESUPPOSTI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO

Art. 35 Area degli Istruttori

Agenti di polizia locale

Gradi:

- *agente*: denominazione e distintivo iniziali;
- *assistente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da agente;
- *assistente capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente (10 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *vice soprintendente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente capo (15 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *soprintendente*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente (20 anni anzianità complessiva nella categoria);
- *soprintendente capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da soprintendente (25 anni anzianità complessiva nella categoria);

Sottufficiali - Ispettori di polizia locale

I gradi di sottufficiale - ispettore sono conseguiti dal personale che, nell'ambito di un predeterminato contingente di personale inquadrato in categoria C in servizio presso l'ente locale, svolga funzioni di coordinamento e controllo sulla base di uno specifico provvedimento dell'Ente. Il conferimento del grado iniziale di sottufficiale di Polizia Locale (Vice Ispettore) avviene sulla base dei seguenti criteri che tengono conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio, previa selezione interna con esame e almeno 5 anni di servizio, seppur maturati in altre polizie locali.

Titolo di studio superiore a quello di accesso alla categoria,	max punti 20
- Laurea quinquennale in materie giuridiche	punti 20
- Laurea quinquennale in altre materie	punti 15
- Laurea triennale in materie giuridiche	punti 10
- Laurea triennale in altre materie	punti 5
- Attestati di formazione professionale,	max punti 5
- Per ogni attestato di formazione professionale, attinente al servizio, rilasciato previo superamento di esame	punti 2,5
- Attestazioni di lodevole servizio, note di compiacimento	max punti 5
- Per ogni encomio / attestazione di lodevole servizio ricevuti nel corso della carriera professionale	punti 2,5
- Anzianità di servizio,	max punti 40
- Per ogni anno di servizio in categoria C	punti 2
- Esame orale	max punti 30
- Esame orale da sostenere sulle materie inerenti il servizio	

Il personale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo, riveste il grado di ispettore superiore scelto.

Gradi:

- *vice ispettore*: denominazione e distintivo iniziali.

- *ispettore*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice ispettore (5 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- *ispettore capo*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da ispettore (10 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- *ispettore superiore*: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da ispettore capo (15 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo).
- *ispettore superiore scelto*: denominazione e distintivo previsto per i responsabili di servizio di polizia locale (con bordatura rossa della stelletta e delle barrette del soggolo) e per il personale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo (senza bordatura rossa della stelletta e con bordatura azzurra barrette del soggolo).

Art. 36 Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Ufficiali - Commissari di polizia locale

Gradi: I gradi di seguito indicati, sono attribuiti al personale inquadrato nella categoria dei Funzionari, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella medesima ed in considerazione degli incarichi ricoperti. L'attribuzione e l'avanzamento nei gradi, nell'ambito della dotazione organica del personale inquadrato dei funzionari, avviene col maturare di almeno 5 anni di anzianità nel grado precedente e sulla base dei seguenti criteri che tengono conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio:

- *vice commissario*: denominazione e distintivo iniziali per personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni;
- *commissario*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con anzianità superiore a 5 anni nel grado inferiore, ovvero attribuzione al personale già inquadrato nel ruolo di funzionario di Polizia Locale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, con almeno 15 anni di anzianità di servizio nel Comando di Polizia Locale di Marino;
- *commissario capo*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell'area dei Funzionari con anzianità superiore a 5 anni nel grado inferiore, o al personale a cui venga attribuita una Elevata Qualificazione e/o l'incarico di Vice Comandante;
- *commissario coordinatore*: denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni con anzianità superiore a 5 anni nel grado inferiore;

Dirigenti

Ufficiali - Dirigenti di polizia locale

Gradi:

- *primo dirigente*.

CONDIZIONI PER LA PROGRESSIONE NEL GRADO

Art. 37 Progressione nel grado

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 1/2005 e dall'articolo 6 del regolamento, sulla base dei presupposti di cui al paragrafo 4, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

- non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della *performance* individuale in vigore nell'ente. Qualora il

dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenze per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;

- l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni disciplinari (più gravi del richiamo scritto), anche in assenza di procedimento penale.

Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

Al fine della ricostruzione della propria carriera, e per l'avanzamento dei gradi, verranno conteggiati tutti i periodi di servizio svolti anche a tempo determinato, anche presso altri Enti locali, con la qualifica di agente/ufficiale di Polizia Locale.

Art. 38- Promozioni Straordinarie

L'Ente potrà, altresì, prevedere la possibilità di promozioni straordinarie di grado per eccezionali meriti di servizio e non per attività ordinarie, a seguito di conferimenti speciali da parte dell'Amministrazione Comunale o da Enti sopra ordinati al Comune di Marino e/o da parte di altre Forze di Polizia per attività svolte in collaborazione con le stesse, dalle quali emerga un non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, intellettuali e culturali.

Capo II **Accesso e Formazione**

Art. 39- Accesso al Corpo.

In aggiunta alle norme previste dalla vigente legislazione e dal regolamento comunale contenente le norme per l'accesso e i concorsi, per accedere al Corpo di PL sono previsti i seguenti requisiti:

- a) Possesso della patente di guida di categoria B e A (o A2 in caso di età inferiore ai 21 anni);
- b) Possesso dei requisiti previsti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. come previsto dalla normativa vigente;
- c) Idoneità psicofisica e attitudinale conforme ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, come disciplinato dalla specifica normativa per le forze della Polizia di Stato;
- d) Idoneità all'espletamento dell'attività sportiva agonistica, provata da apposito certificato medico rilasciata dalla ASL;
- 1) Il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali necessari per l'idoneità di cui alla precedente lettera d) può essere accertato, anche prima dell'espletamento delle prove scritte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal bando di concorso.

Il candidato deve accettare di condurre ogni tipo di veicolo ed utilizzare ogni mezzo in dotazione al Corpo, inoltre non deve avere motivi ostativi all'uso delle armi comuni da sparo. Per tali fini dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita dichiarazione.

Art. 40 - Formazione ed aggiornamento professionale.

Tutto il personale è tenuto a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale, in quanto elemento essenziale per l'acquisizione della professionalità ed il mantenimento degli standard di efficienza ed efficacia.

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio, programma la frequenza ai corsi indetti o riconosciuti dalla Regione, organizzati da associazioni o enti specializzati oppure organizzati

direttamente o comunque riconosciuti dall'Ente, finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di competenza della P.L. L'Amministrazione comunale approva annualmente, su proposta del Comandante, il piano della formazione del personale nell'ambito del piano di formazione complessivo dell'Ente.

Art. 41 - Addestramento fisico e pratica sportiva.

L'Amministrazione Comunale favorisce, promuove e finanzia la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della P.L., allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

Il Comandante programma ed organizza periodici corsi con particolare riguardo alla pratica della difesa personale, dell'uso dei dispositivi di contenimento e di protezione individuale e dell'addestramento al tiro.

Il Corpo di P.L. può partecipare a tutte quelle manifestazioni sportive, organizzate dall'associazione della P.L. d'Italia e ai vari tornei interforze o altre manifestazioni di rilevanza sociale.

Il Sindaco può consentire che il personale della P.L. partecipi ufficialmente a gare sportive in uniforme e, nel caso di gare di particolare rilevanza, utilizzando i veicoli in dotazione al Corpo, fatte salve le esigenze di servizio.

TITOLO III

SERVIZIO E CONDOTTA DEL PERSONALE

Capo I

Espletamento del servizio

Art. 42 - Ordini e Disposizioni di Servizio.

Il Comandante, in sua assenza il Vice Comandante o il più alto in grado, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi di P.L. per i vari Uffici e Servizi. Nell'ordine di servizio vengono indicate, per tutto il personale:

Responsabile del servizio; Tipologia del servizio da svolgere; Equipaggiamento e mezzi da utilizzare; in casi particolari anche dettagliate modalità di espletamento. Per i servizi di carattere occasionale, comunque esorbitanti dalla gestione ordinaria, dirama apposite disposizioni.

Gli ordini di servizio e le disposizioni devono essere raccolte e numerate progressivamente per ciascun periodo cui si riferiscono e, catalogate per anno solare, vengono conservate agli atti per almeno 5 anni.

Art. 43 - Orario e Turni di Servizio.

L'orario di lavoro del personale del Corpo di PL è compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00, con possibilità di estensione, su base volontaria, mediante progetti di produttività e/o, quando si rendesse necessario, lavoro straordinario. In caso di necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio, non preventivabili, può essere disposto, dal Comandante, che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello previsto, nel rispetto degli accordi sindacali del comparto esistenti.

L'orario di servizio è disposto dagli ordini e disposizioni relativi, tenendo conto delle esigenze tecnico - operative e degli accordi sindacali esistenti.

Il personale deve accertarsi del proprio orario di servizio e delle disposizioni relative, presentandosi in servizio in perfetto ordine.

Art. 44- Servizi.

I servizi giornalieri dei singoli uffici sono organizzati, nel rispetto delle disposizioni impartite, dai Responsabili di Servizio che riferiscono al Comandante dell'andamento del servizio.

Nel caso di servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando riceve il cambio o su specifica disposizione del responsabile addetto al servizio.

I servizi esterni devono essere svolti da almeno due agenti/ufficiali accoppiati, e non potranno essere predisposti servizi di viabilità, pattugliamento, infortunistica stradale o similari con un operatore da solo, salvo casi eccezionali espressamente valutati dal Comandante.

Qualora in servizio esterno o specificatamente disposto, vi siano due operatori con lo stesso grado, il capo pattuglia se non diversamente disciplinato da disposizioni interne, sarà l'operatore più anziano di servizio o per immissione in ruolo. Spetta al capo pattuglia o servizio rapportarsi con i superiori gerarchici.

Il personale in servizio esterno ha l'obbligo di portare con sé la radio e i dispositivi di protezione individuale e di contenimento che gli sono stati assegnati, e di comunicare la propria posizione alla centrale operativa, se diversa da quella assegnata.

I servizi di rappresentanza presso la sede municipale, presso altri uffici pubblici o nelle cerimonie civili e religiose, sono disposti dal Comandante.

Il servizio di reperibilità viene comandato con apposito ordine di servizio mensile ed è attivato, per far fronte a situazioni di straordinaria emergenza, dal responsabile della squadra di reperibilità secondo gli accordi sindacali esistenti. Il personale interessato ha l'obbligo di tenere in funzione il proprio telefonino o comunicare il proprio recapito e comunque deve presentarsi in servizio entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 45 - Obbligo di intervento e di rapporto.

Il personale del corpo di P.L. ha l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle proprie attribuzioni e dalle finalità di cui al precedente art. 2.

Nei casi in cui l'intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il personale deve comunque richiedere l'ausilio o l'intervento degli altri servizi competenti in materia. L'intervento è comunque obbligatorio in caso di minori o persone incapaci.

Per fatti di particolare rilievo oggetto del proprio intervento deve riferire con apposita relazione al Comandante, salvo l'obbligo di redigere ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 46 - Mobilità, Distacchi, Comandi e Missioni.

La mobilità può essere attivata, in accesso al Corpo di P.L. esclusivamente nei confronti di personale appartenente a Corpi di P.L. di altri Enti, in uscita a domanda del dipendente o per sopravvenuta inidoneità fisica.

Il distacco ed il comando di appartenenti al corpo di P.L. è consentito soltanto quando i compiti assegnati sono inerenti alle funzioni di P.L. e deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il personale del Corpo di P.L. può essere impiegato per effettuare missioni esterne al territorio comunale nei seguenti casi:

- a) Per necessità di collegamento con altri Enti ed Uffici o per rappresentanza, su disposizione del Comandante;
- b) Per prestare soccorso in casi di calamità e disastri oppure per rinforzare corpi o servizi di P.L. di altri Enti in particolari occasioni, su autorizzazione del Sindaco. In tal caso è necessaria l'adozione di appositi piani o accordi con gli Enti interessati, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 47 - Idoneità fisica.

In caso di temporanea inabilità fisica parziale, per motivi di salute, il personale del Corpo di P.L. può essere escluso, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, previa certificazione medica motivata rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente, che renda inabili al servizio esterno, il personale viene impiegato nei servizi interni, compatibili con il suo stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta nel Corpo. Qualora l'infermità dipenda da altre cause si applicherà l'istituto della mobilità interna presso altri settori del Comune di Marino prevista dalla normativa vigente.

Il Comandante programma le modalità dei controlli delle condizioni di salute ed efficienza fisica del personale, in relazione alla comprovata natura "a rischio" del servizio di P.L., anche in relazione ai mezzi tecnici ed agli strumenti utilizzati.

Capo II **Norme di comportamento**

Art. 48 - Norma generale di condotta.

Il personale del Corpo di P.L., oltre quanto previsto dalla normativa vigente sul pubblico impiego, dal vigente CCNL di categoria e dal presente regolamento, deve tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali. Deve sempre astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all'Ente e al Corpo stesso.

Art. 49 - Comportamento in pubblico.

Il personale del Corpo di PL deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Quando opera in abito civile deve convenientemente qualificarsi ed esibire la tessera di riconoscimento.

Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla propria funzione, evitando di dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio ed esprimere in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato del Corpo e dei colleghi. Non deve occuparsi della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 50 - Cura della persona.

Il personale del Corpo di PL deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio ed il decoro del Corpo di P.L.

In particolare deve porre attenzione affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici ed il trucco siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione svolta, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Orecchini, collane ed altri elementi ornamentali devono essere tali da non alterare l'aspetto formale dell'uniforme. In caso contrario, il Comandante ne può disporre la rimozione per tutta la durata del servizio. Tatuaggi, permanenti o meno, non potranno essere esposti.

Le capigliature lunghe devono essere raccolte nel berretto di ordinanza.

Art. 51 - Rapporto con i superiori.

Tutto il personale del Corpo di P.L. è tenuto ad uniformarsi e ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori diretti, come previsto nell'organigramma del Corpo di P.L., e dai superiori gerarchici

nel rispetto del precedente art. 6.

Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.

Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'addetto al servizio di P.L. dovrà chiedere istruzioni al superiore responsabile. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni l'addetto deve adoperarsi per superare gli ostacoli con proprie iniziative, senza arrecare pregiudizio al servizio, riferendo al superiore gerarchico appena possibile.

In casi di disposizione ritenuta illegittima, l'addetto al servizio di P.L. che l'ha ricevuta dovrà farlo presente, dichiarandone i motivi al superiore che l'ha impartita. Se la disposizione è rinnovata per iscritto l'addetto ha l'obbligo di eseguirla, salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 52 - Reclami.

Il personale del Corpo di P.L. può rivolgere direttamente al Comandante richiesta di colloquio, istanze o reclami. In ogni caso può presentare, in via gerarchica, istanze o reclami al Sindaco, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione Generale Uffici e Servizi del Comune di Marino.

Art. 53 - Segreto d'ufficio e Rispetto della Privacy.

Il personale del Corpo di P.L. è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e della vigente normativa sulla tutela della privacy, per cui non può fornire, a chi non abbia il diritto, notizie relative ai servizi d'istituto, a provvedimenti in genere e ad operazioni di qualsiasi natura.

I rapporti con gli organi di informazione e la divulgazione di notizie di interesse generale sono curati direttamente dal Comandante, nel rispetto di quanto enunciato al precedente comma.

E' vietato utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni d'ufficio e fornire notizie sulla vita privata del personale del Corpo di P.L., compresa la semplice indicazione del domicilio o numero telefonico.

Art. 54 Reperibilità

Per far fronte ad eventuali situazioni impreviste e contingenti che richiedono la presenza di Personale di Polizia Locale al di fuori dell'orario di servizio, il Comandante potrà prevedere, l'istituto della reperibilità secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

Con disposizione interna del Comandante vengono individuate modalità che consentano di rintracciare immediatamente il Personale in servizio di reperibilità.

Il Personale richiesto deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata.

I turni mensili di reperibilità non debbono superare il numero massimo previsto dalla normativa.

Art. 55 Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:

- * per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- * per far fronte a situazioni d'emergenza anche in assenza di ordini superiori;
- * in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo in modo da procedere al "cambio sul posto".

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il prolungamento del servizio riguarderà anche l'addetto alla Centrale operativa e, se necessario, il Responsabile del servizio.

Art. 56 - Saluto.

Il saluto è dovuto alla Bandiera Nazionale, al Gonfalone Civico, alle autorità civili e militari, al feretro durante le cerimonie funebri nonché ai superiori, che debbono rispondervi.

Il saluto si esegue, alla maniera dei militari, portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della fronte, tenendo il polso in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. E' dispensato dal saluto il personale materialmente impedito dall'espletamento dei servizi di istituto, di scorta al Gonfalone Civico ed il personale che si trova alla guida o a bordo di veicoli.

Capo III **Responsabilità e riconoscimenti**

Art. 57 - Responsabilità disciplinare.

Fermo restando l'applicazione della normativa vigente sul pubblico impiego, del vigente C.C.N.L. di categoria, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente Regolamento. Le infrazioni disciplinari di cui al precedente comma, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 58 - Riconoscimenti.

Al Personale del Corpo di P.L. che si sia particolarmente distinto, per impegno, diligenza, capacità professionali o atti eccezionali di merito e coraggio, oltre quanto previsto dalla specifica normativa regionale e dal Regolamento di Organizzazione Generale Uffici e Servizi, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, secondo l'attività svolta e gli atti compiuti:

- a) Nota di merito del Comandante;
- b) Elogio scritto del Comandante;
- c) Encomio semplice del Sindaco;
- d) Encomio solenne del Consiglio Comunale;
- e) Ricompensa al valore civile;

I riconoscimenti di cui alle precedenti lettere c) d) e) sono conferiti previa proposta del Comandante che fornisce apposita relazione descrittiva dell'avvenimento, corredata di tutti gli elementi utili per l'esatta valutazione dei meriti. Tale proposta deve essere inoltrata entro 30 giorni dai fatti cui è riferita.

La concessione dei riconoscimenti va annotata sullo stato di servizio del personale e costituisce titolo valutabile nei concorsi interni e pubblici. I riconoscimenti di cui alle lettere d) e) danno diritto a fregiarsi di apposito distintivo da applicare sull'uniforme.

Lo stesso fatto può dar luogo ad un solo riconoscimento.

TITOLO IV **DOTAZIONI E STRUMENTI**

Art. 59 - Uniforme.

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme del Corpo sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.

L'uniforme viene fornita e sostituita periodicamente, nelle modalità e scadenze previste, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Il personale del Corpo di PL presta servizio in uniforme. In caso ricorrano particolari motivi di impiego tecnico operativo, il Comandante può autorizzare il servizio in abiti civili.

L'uniforme deve essere indossata in perfetta condizione, con proprietà, dignità e decoro e deve sempre essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura. E' vietato apportare modifiche visibili o aggiunte all'uniforme assegnata, tali da alterarne l'aspetto formale.

È vietato indossare l'uniforme, o parte di essa, fuori servizio.

Il Comandante è dispensato, a sua discrezione, dall'uso dell'uniforme.

Art. 60 - Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio.

Al personale del Corpo di P.L. è rilasciata un'apposita tessera di riconoscimento, come disciplinato dalla specifica normativa regionale.

La tessera deve essere sempre esibita su richiesta, nel caso di servizi espletati in abiti civili va esibita preventivamente. Deve essere restituita e ritirata all'atto della cessazione o sospensione dal servizio, per qualsiasi causa.

Al personale del Corpo di P.L. è assegnato un distintivo di servizio, la cosiddetta placca, come disciplinato dalla specifica normativa regionale, da portare all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'indumento esterno dell'uniforme.

È fatto obbligo di denunciare immediatamente, al Comandante, ed alle competenti autorità, lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio.

Art. 61 - Mezzi tecnici e strumenti in dotazione.

Le caratteristiche dei mezzi tecnici in dotazione devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa regionale.

L'assegnazione al personale del Corpo di P.L. dei mezzi tecnici e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante. L'assegnatario è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini di servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione.

Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi necessari a garantire la sicurezza del personale operante, nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro.

E' fatto obbligo di denunciare immediatamente, al Comandante e alle competenti autorità, lo smarrimento o la sottrazione dei mezzi tecnici e degli altri strumenti assegnati.

Art. 62 - Veicoli.

Il Comandante emana disposizioni per la buona conservazione, la manutenzione ed il corretto uso dei veicoli in dotazione al Corpo di P.L.

E' compito del personale assegnatario o appositamente incaricato di curare la regolare pulizia e piccola manutenzione dei veicoli, al fine di mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere prontamente comunicati al superiore responsabile.

I danni o guasti cagionati ai veicoli, per colpa o incuria, dal personale del Corpo di P.L., sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa può essere loro addebitata in sede di procedimento disciplinare.

Alla guida dei veicoli è adibito il personale assegnatario che all'inizio di ogni servizio deve aprire l'apposito libretto di marcia del veicolo, compilarlo in ogni sua parte e chiuderlo alla fine del servizio. Il responsabile incaricato effettuerà saltuari ed improvvisi controlli sul libretto di marcia per verificarne il corretto uso.

E' vietato utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso.

TITOLO V

ARMAMENTO DEL CORPO

Art. 63 - Armi e strumenti di autotutela.

L'armamento del Corpo di P.L., ai fini e per gli effetti delle disposizioni della normativa vigente può essere disposto a cura e spese dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, previo specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Le armi e gli strumenti di autotutela in dotazione alla P.L. potranno, nel rispetto della vigente normativa in materia, essere le seguenti:

Dotazione obbligatoria per ogni agente e/o ufficiale che svolge servizio esterno (*anche non continuativo*):

- Pistola semiautomatica o pistola a rotazione, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi, e le relative munizioni, come disposto dalla specifica normativa di settore;
- Spray irritante;
- Manette;
- Guanti anti taglio;
- Radio portatile.

Dotazione obbligatoria per il comando,

Giubbotto antiproiettile e anti taglio (6 dotazioni, di cui n.3 di taglia maschile e n.3 di taglia femminile);

Mazzetta distanziatrice e di segnalazione in n. di 6;

Scudo di protezione, in n. di 2;

Casco di protezione in n. di 2;

Dotazione facoltativa per tutti, da assegnare secondo le disposizioni che predisporrà il Comandante:

- Armi lunghe per uso zoofilo e rurale e le relative munizioni;
- Maschera antigas;
- Protezione per gomiti e ginocchia;
- Kit antitaglio e antipuntura;

A tutti gli appartenenti al corpo è fatto obbligo di prestare servizio in esterno con la dotazione obbligatoria e, su disposizione del Comandante o di altro ufficiale, degli altri strumenti sopra elencati.

Art. 64 - Assegnazione dell'arma.

L'assegnazione dell'arma (pistola) è effettuata dal Sindaco con provvedimento scritto, su proposta del Comandante del Corpo, solo al personale che sia in possesso:

- della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", rilasciata dalla prefettura competente per territorio,
- certificato di visita psico-attitudinale al fine di accertare i requisiti psicofisici minimi richiesti per il porto dell'arma stabiliti dal D.M. 28 aprile 1998,
- attestazione di idoneità al tiro e al maneggio delle armi.

Ogni nuovo assegnatario dell'arma sarà preventivamente sottoposto a visita psico-attitudinale di cui al comma precedente, che verrà ripetuta con cadenza annuale, ed in difetto del quale sarà disposto dal Comandante il ritiro cautelativo.

Ogni appartenente con qualifica di agente di P.S. già titolare di decreto di assegnazione dell'arma

precedentemente conferito, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento qualora non in possesso del certificato medico di idoneità psico-attitudinale rilasciato nei dodici mesi precedenti, sarà inviato dall'ente presso le strutture sanitarie individuate a sostenere la visita medica di cui al presente articolo.

Ogni assegnatario dell'arma verrà sottoposto, a campione e senza preavviso alla verifica dell'idoneità al servizio.

Le spese riguardanti le certificazioni mediche, compreso il certificato anamnestico rilasciato dal medico di base per le finalità di cui al presente articolo, saranno a carico dell'ente.

Art. 65 Requisiti psicofisici minimi per l'assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psicofisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e ss.mm.ii..

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

L'accertamento dei predetti requisiti è disposto dal Comandante del Corpo della Polizia Locale di Marino con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale ed è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, secondo le procedure indicate dagli artt. 3 e 4 del citato decreto del Ministero della Salute, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio come previsto dal Dlgs.vo 10 agosto n. 2018, n. 104, Art 12 co. 3.

Nel caso in cui, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, il dipendente sia dichiarato non idoneo, lo stesso può essere nuovamente sottoposto a visita innanzi alla medesima struttura sanitaria, a seguito di propria istanza motivata o su impulso dell'Amministrazione. Tale facoltà non pregiudica la possibilità del ricorso effettuato dal dipendente così come previsto dalla normativa di cui al primo comma. Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato comunque inidoneo al servizio armato tale dipendente dovrà essere escluso dall'effettuazione dei servizi per il quale è previsto l'armamento.

Art. 66 - Numero delle armi.

Il numero delle armi, assegnate in forma individuale, è fissato sulla base del numero del personale del Corpo di PL, con qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", maggiorato del 5%.

Art. 67 - Porto dell'arma.

A tutto il personale del Corpo di P.L. con qualifica di agente di P.S. che indossa l'uniforme è fatto obbligo, quando svolge servizi esterni di portare l'arma in dotazione al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva. E' vietato portare armi e munizioni diverse da quelle in dotazione.

Il personale del Corpo di P.L. autorizzato a prestare servizio in abiti civili, porterà l'arma in modo non visibile.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che, ai sensi e per effetto del presente regolamento, ricevono in dotazione l'arma, la portano al seguito quando esplicano i servizi in cui svolgono funzioni ausiliarie di P.S. di cui all'art. 3 della Legge n. 65/1986.

Svolgono inoltre, muniti dell'arma in dotazione, i seguenti servizi:

- servizi di vigilanza della Casa Comunale;

- servizi di ordine, vigilanza e scorta ricompresi nell'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del Corpo di P.L.;
- servizi di polizia giudiziaria;
- servizi notturni come previsto nel CCNL in vigore;
- servizi in cui il personale svolge funzioni ausiliarie di P.S. in collaborazione con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3, Legge n. 65/1986;
- in tutti quei casi in cui per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto anche degli indici di criminalità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. n. 145 del 04.03.1987, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestino servizio armato;
- quando la natura del servizio richiede, ai fini della sicurezza personale, che lo stesso sia espletato dal personale sopra richiamato munito di armamento ;
- in occasione di soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente.

Art. 68 - Sospensione del decreto di assegnazione.

In caso di provvedimento disciplinare per fatto di natura penale o amministrativa, a carico del personale assegnatario di arma, il Comandante può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa, con apposito decreto, a prescindere dall'esito del giudizio.

Al personale oggetto di decreto di sospensione del porto dell'arma è fatto obbligo di riconsegnare immediatamente l'arma, il caricatore di riserva e le munizioni in dotazione.

La sospensione dell'autorizzazione al porto degli strumenti di autotutela avviene in conformità al procedimento per la sospensione dell'autorizzazione al porto delle armi.

Art. 69 - Deposito e tenuta dell'arma assegnata in via continuativa.

Il personale assegnatario di arma in via continuativa deve aver cura di mantenerla in perfetta efficienza e funzionalità.

Le operazioni di pulizia, caricamento e scaricamento dell'arma sono effettuate esclusivamente negli appositi siti comunicati al personale mediante ordine di servizio interno.

L'arma va depositata scarica, priva di caricatore, che va riposto in luogo diverso, e sempre in luogo inaccessibile e sicuro.

Il deposito e la tenuta degli strumenti di autotutela avviene in conformità alle procedure per il deposito e la tenuta delle armi.

Art. 70 - Servizi in ambito extra territoriale.

Il Comandante emana specifiche direttive per i servizi espletati fuori dal territorio comunale, nel rispetto di eventuali accordi e piani comuni con altri Enti o Forze di Polizia.

Fatta salve le attività di polizia giudiziaria delegate o in fragranza di reato, di norma i servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza dal personale del Corpo della Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti senza armi; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Per detti servizi il Sindaco o il Comandante per suo conto dopo averlo informato, deve dare comunicazione ai Prefetti competenti per territorio del contingente che effettua il servizio con le armi fuori dal territorio comunale.

Art. 71 – Doveri dell'Assegnatario

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Marino al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario e/o al Comandante eventuali anomalie;
- b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante;
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante e al consegnatario.

L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Marino al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- b) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), in ogni caso fuori dalla portata di qualsiasi persona;
- c) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- d) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- e) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- f) è consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un idoneo marsupio tecnico con apposita fondina per il porto dell'arma da tenere costantemente allacciato.

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

Art. 72 - Consegnatario delle armi, munizioni e degli strumenti di autotutela.

Il Comandante nomina un consegnatario ed un sub consegnatario delle armi, munizioni e degli strumenti di autotutela, per la disciplina di carico e scarico, nell'apposito registro, delle stesse.

Art. 73 - Doveri del consegnatario o sub consegnatario.

Il consegnatario o sub consegnatario, oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di custodia e detenzione di armi, deve in particolare:

- a. Tenere aggiornato costantemente il registro di carico e scarico delle armi, munizioni e degli strumenti di autotutela;

- b. Ispezionare periodicamente tutte le armi e gli strumenti di autotutela, verificandone funzionalità e stato di manutenzione, annotandone l'esito sul registro;
- c. Custodire nell'apposita cassaforte le armi, le munizioni e gli strumenti di autotutela in giacenza;
- d. Istruire il personale sull'uso e la detenzione delle armi e degli strumenti di autotutela, secondo la normativa vigente;
- e. Promuovere periodiche esercitazioni di tiro ed uso, secondo il programma disposto dal Comandante;
- f. Segnalare al Comandante, che potrà attivare il provvedimento disciplinare, i casi in cui il personale assegnatario si renda responsabile:
 - 1) di negligenza o incuria nella detenzione dell'arma e degli strumenti di autotutela;
 - 2) di mancata o scarsa conoscenza della normativa sull'uso ed il porto dell'arma e degli strumenti di autotutela;
 - 3) dell'assenza ingiustificata o il mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro nelle esercitazioni obbligatorie.

Art. 74 - Istituzione dell'armeria.

Negli uffici del Corpo è istituita l'armeria, se prevista, nel rispetto della normativa vigente.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a 15 unità e munizioni in numero non superiore a 2000 cartucce.

In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi e sono assegnate, ritirate e controllate osservando le disposizioni del presente regolamento. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal funzionario addetto alla vigilanza o da altro appartenente al corpo delegato dal comandante, con la supervisione di quest'ultimo.

Art.75 - Controllo e sorveglianza sulle armi.

La distribuzione ed il ritiro di armi, munizioni e degli strumenti di autotutela avviene nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.

Il Comandante dispone periodici controlli per sorvegliare la detenzione, il porto, la custodia e l'impiego delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela. A tal fine può disporre anche ispezioni a sorpresa.

Tutti i controlli e le ispezioni a sorpresa vengono verbalizzati e conservati agli atti.

Art. 76 – Addestramento e porto dell'arma presso poligoni di tiro a segno fuori Comune.

Il Comandante darà corso alle procedure derivanti dagli obblighi di legge in materia di addestramento. A tal fine individuerà un poligono omologato a termini di legge per le esercitazioni periodiche di tiro e programmerà esercitazioni obbligatorie di tiro e maneggio delle armi e degli strumenti di autotutela.

Nel caso in cui i poligoni di tiro, siano ubicati fuori dal territorio comunale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 77 - Rinvio a normativa speciale.

Per le modalità ed i casi di porto e custodia, per la tenuta delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio

alla normativa vigente in materia.

Art. 78 Armeria

L'armeria, se prevista, deve essere sistemata in locali possibilmente interni all'edificio, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte blindate ed aperture luce egualmente blindate o dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza. Deve altresì disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Nella armeria sono custodite le armi di riserva, quelle non assegnate e non assegnate in via continuativa, nonché le armi che il personale assegnatario, fuori dal servizio, ritenga di dover riconsegnare per motivi di sicurezza.

È fatto divieto di custodire l'armamento in luoghi diversi dall'armeria.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

In relazione all'articolazione territoriale della struttura e al numero degli addetti, possono essere istituite una o più armerie sussidiarie. L'istituzione della o delle armerie o la soppressione o il trasferimento delle stesse sono effettuate con provvedimento del Sindaco e comunicate al Prefetto e al Questore.

Per le modalità ed i casi di porto e custodia, per la tenuta delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alla normativa vigente di materia.

TITOLO VI **NORME FINALI**

Art. 79 – Gradi e funzioni ricoperte precedentemente all'entrata del Regolamento del Corpo di Polizia Locale

E' fatta salva ogni attribuzione di grado e di funzione attribuita precedentemente all'entrata del presente Regolamento.

Art. 80 - Utilizzo dei Social Media.

Nell'utilizzo dei social media, i componenti del Servizio di Polizia Locale dovranno evitare di pubblicare loro immagini in uniforme e di divulgare attività inerenti al servizio. Possono condividere articoli di stampa o altre notizie di pubblico dominio.

Nel rispetto della libertà di opinione e del diritto di critica, si asterranno dal pubblicare opinioni o commenti lesivi dell'immagine dell'ente o di altri dipendenti ed amministratori.

Art. 81 - Santo Patrono.

L'anniversario della fondazione ed istituzione del Corpo di P.L. viene solennizzato il 20 Gennaio di ogni anno, in occasione della ricorrenza della festa di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia

Locale, con un'unica cerimonia predisposta dal Comando, nel rispetto della tradizione consolidata.

Art. 82 - Bandiera.

Il Corpo di Polizia Locale di Marino è dotata di una propria bandiera, depositata presso la stanza del Comandante.

Quando la bandiera partecipa alle cerimonie è portata da un alfiere, che può essere scortato da due operatori, tutti in alta uniforme.

Art. 83 – Servizi di rappresenta.

Al Corpo di P.L. compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.

Durante tali servizi si indossa l'alta uniforme. Gli ufficiali indossano la fascia azzurra ed i guanti di pelle, gli agenti indossano le cordelline ed i guanti bianchi.

Il personale del Corpo di P.L. che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Per i soli servizi di guardia d'onore, in occasione della festa del Patrono della Polizia Locale, denominata "Festa del Corpo", di feste o funzioni pubbliche, può essere prevista la dotazione delle sciabole. La sciabola può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante per il quale è in dotazione personale, dai Commissari, dagli Ispettori e dall'Ufficiale comandante il picchetto o lo schieramento durante la Festa del Corpo, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola può altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche.

Art. 84 – Servizi a richiesta di privati.

Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo di P.L., i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse:

a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta;

b) i servizi di regolamentazione del traffico.

Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro dovuto al Comune per l'esecuzione del servizio.

Art. 85 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento Organizzazione Generale Uffici e Servizi e dal Regolamento per i Concorsi e gli Accessi del Comune di Marino, nonché dal vigente contratto di lavoro e dal Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

Art. 86 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno dopo che sia divenuta esecutiva ai sensi di legge, la deliberazione di approvazione.